

# **COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA**

**Provincia di Cuneo**

## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE FOTOTRAPPOLE**

### **Indice:**

**Art 1 - Oggetto**

**Art 2 - Definizioni**

**Art 3 - Principi generali**

**Art 4 - Finalità del Trattamento**

**Art 5 - Il titolare del trattamento**

**Art 6 – Il responsabile del trattamento**

**Art 7 –Il designato del Trattamento**

**Art 8- Designazione dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

**Art 9 - Informativa**

**Art 10 - Sala di controllo**

**Art 11 - Conservazione dei dati**

**Art12 – Misure di sicurezza**

**Art 13 – Diritti dell'interessato**

**Art 14 Tutela**

**Art 15- Rinvio**

**Art 16 - Pubblicità del regolamento**

**Art. 17 –Rinvio dinamico**

**Art 18 - Entrata in vigore**

## **Art 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali acquisiti mediante un sistema di videosorveglianza, tramite fototrappole, attivato dal Comune di S.Vittoria d'Alba sul proprio territorio Comunale.

Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, mediante dispositivi di ripresa video e fotografica, fissi e mobili, captazione di immagini, eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di visione e coordinamento, gestito direttamente dal Comune di S.Vittoria d'Alba.

Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali; in tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di tale sistema di videosorveglianza, tramite fototrappole, si svolga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, avuto riguardo alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

Considerato che la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali, per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, di seguito chiamato “**Regolamento Europeo**”;
- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, come modificato dal **D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018**, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito chiamato “**Codice**”;
- **Provvedimento in materia di videosorveglianza** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in **data 8 aprile 2010**.

## Art 2 -Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video e fotografiche che, in relazione ai luoghi di installazione delle fototrappole, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata;
- b) Per “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) Per “ **dato personale**”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (**«interessato»**); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici **della sua identità fisica**, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) Per “**titolare**”, la persona fisica, l’impresa, l’ente, l’associazione, ecc. cui fa capo effettivamente il trattamento di dati personali e spetta assumere le decisioni fondamentali sugli scopi e sulle modalità del trattamento medesimo, comprese le misure di sicurezza, nella specie il Comune di S.Vittoria d’Alba;
- e) Per “**responsabile del trattamento**”, la persona, la società, l’ente, l’associazione o l’organismo al quale il titolare affida, all’esterno, per la particolare esperienza o capacità, compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati.
- f) Per “**designato**” la/e persona/e fisiche autorizzata/e dal titolare o dal responsabile del trattamento a compiere operazioni di trattamento dei dati.
- g) Per “**interessato**”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

h) Per “**violazione dei dati personali**”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati

### **Art 3 - Principi generali**

Il trattamento dei dati del servizio di videosorveglianza, tramite foto trappole, si fonda sui principi di: **liceità, necessità e minimizzazione, proporzionalità e finalità**, così come previsto dall'art. 5 del Regolamento Europeo nonché del Provvedimento del garante in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010.

Si intende per:

- **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di Polizia Locale sono investiti.
- **Principi di necessità e minimizzazione:** l'attività di videosorveglianza è configurata, già in origine, limitando l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi al minimo indispensabile, in modo da escluderne il trattamento quando non è strettamente necessario; in particolare quando le finalità possono essere perseguite mediante dati anonimi o limitando l'identificazione dei soggetti ai soli casi di necessità.
- **Principio di proporzionalità:** commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto; va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza, tramite foto trappole, possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, in relazione ad atti di vandalismo o all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose devono risultare parimenti inefficaci altri idonei

accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

L'attività di videosorveglianza deve essere effettuata con delle modalità di dislocazione delle fototrappole, come pure le varie fasi del trattamento, che deve comportare un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite

**Principio di finalità:** l'attività di videosorveglianza deve perseguire degli scopi determinati, espliciti e legittimi.

E' consentita la videosorveglianza, tramite fototrappole, come misura complementare volta a migliorare la tutela del patrimonio Comunale, la tutela ambientale, allo scopo di agevolare l'eventuale azione in sede giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili, in caso di fatti illeciti.

#### **Art 4 - Finalità del Trattamento**

Il Comune di S.Vittoria d'Alba, al fine di contrastare, scoraggiare e prevenire l'increscioso abbandono e smaltimento illecito dei rifiuti sul territorio, nonostante i numerosi controlli ambientali effettuati dalla Polizia Municipale, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzazione di fototrappole collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio (lungo le strade, e nelle loro pertinenze nonché nelle aree verdi).

Tale aree verranno individuate dall'Amministrazione Comunale.

Il sistema di videosorveglianza, tramite fototrappole ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.

Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.

Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui ai precedenti punti del presente articolo.

Le fototrappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione di interesse

monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip.

Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate

### **Art 5 - Il titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento dei dati personali rilevati dal servizio di videosorveglianza è individuato nel Comune di S.Vittoria d'Alba.

Egli adempie a tutti gli obblighi previsti dal Regolamento Europeo e dal Codice , tra cui la nomina **del responsabile e del designato del trattamento**.

### **Art 6 - Il responsabile del trattamento**

E'la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che, a seguito di un accordo contrattuale con il titolare del trattamento , tratta i dati o parte di essi, per conto del Titolare del trattamento.

### **Art 7– Designato del Trattamento**

Il titolare del trattamento designa, nella persona del Comandante della polizia locale, o di altra persona, idonea a svolgere tale funzione, il soggetto responsabile del servizio di videosorveglianza, tramite fototrappole e con esso del trattamento dei dati personali rilevati, così come disciplinato dal presente regolamento comunale e dalla succitata normativa di riferimento, ivi incluso il profilo della sicurezza del trattamento e dalle disposizioni del presente regolamento.

In particolare, il designato del trattamento gestisce il servizio e procede al trattamento dei dati, attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al predetto designato devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

In particolare il designato del trattamento:

- deve adottare e far rispettare tutte le misure di sicurezza: tecniche ed organizzative affinché il trattamento dei dati sia nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, così come anche riportato nel presente regolamento.

- cura l' informativa di cui all'art. 13 del regolamento europeo e dell' art 9 del presente regolamento.
- designa degli eventuali preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza con fototrappole, curando la loro sensibilizzazione e formazione all'attività gestionale del sistema ed in particolare ai relativi trattamenti dei dati personali da esso rilevati.
- partecipa, unitamente al titolare del trattamento, alle attività di controllo
- evade entro 15 giorni le richieste di reclami degli interessati, così come disciplinato al successivo articolo 13.
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali.
- assiste il Titolare nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (D.P. I.A), fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso.
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione.
- informa il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. "data breach"), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
- custodisce le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

### **Art 8- Designazione dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

Il designato del trattamento, a sua volta, designa dei preposti, che prendono il nome di autorizzati, in numero sufficiente alla gestione del servizio di videosorveglianza tramite fototrappole, tra gli agenti di polizia locale o altro personale, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

La designazione dovrà avvenire con atto di nomina , nel quale saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Potranno essere individuati diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo autorizzato, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a porre le foto trappole, da coloro che possono visionare le immagini, effettuare ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, , ecc.)

Tutti dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione (codice identificativo, password per l'accesso ai dati), che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

### **Art 9- Informativa**

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata con fototrappole e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento.

Il supporto con l'informativa:

- a) deve essere collocato prima del raggio di azione della fototrappola, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto essa;
- b) deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- c) può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

In presenza di più fototrappole, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.

Inoltre sul sito istituzionale del Comune dovrà essere pubblicata l'informativa, contenente le modalità e le finalità delle fototrappole, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato, secondo quanto previsto dall'art 13 del Regolamento Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

### **Art 10 Sala di controllo**

Nei locali della polizia urbana o altro luogo ritenuto più idoneo, sarà allestita una sala di controllo delle riprese video e delle fotografie effettuate dalle fototrappole.

Le fototrappole, consentono, tecnicamente, riprese video o fotografiche a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o , in caso contrario in bianco/nero.



Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.

L'accesso alle fototrappole è consentito solamente alle persone designate ed autorizzate al trattamento dei dati, come individuati nei precedenti articoli nonché al personale addetto alla manutenzione delle fototrappole, designati dal responsabile del trattamento della ditta incaricata.

Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati per iscritto, dal designato del trattamento.

Il designato del trattamento dovrà impartire idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di pulizia dei locali.

Gli autorizzati al trattamento dei dati vigileranno sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta applicazione delle disposizioni impartite dal titolare o dal designato del trattamento.

L'accesso alle immagini da parte del designato o degli autorizzati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal designato e dagli autorizzati al trattamento dei dati.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al titolare, al designato ed agli autorizzati del trattamento;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
- alla ditta che gestisce la manutenzione delle fototrappole, nei soli casi in cui è necessario l'accesso alle immagini per sua attività di manutenzione;

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

## **Art 11 - Conservazione dei dati**

La raccolta e la registrazione dei dati oggetto della videosorveglianza tramite fototrappole dovrà avvenire per le finalità di cui al precedente art. 4 e dovrà essere rese utilizzabile per operazioni compatibili con tali scopi.

Il trattamento dei dati rilevate dalle fototrappole dovrà avvenire in un tempo rientrante nei limiti previsti dall'art. 3.4 del "Provvedimento in materia di videosorveglianza -08/04/2010" del Garante per la protezione dei dati personali e comunque non superiore alle 72 ore, in modo da garantire la conservazione degli stessi anche in relazione a festività e chiusure degli uffici.

Tale durata di conservazione potrà essere derogata per quelle immagini o video che danno luogo a contestazione di illeciti, per cui dovranno essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento: alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Le fotografie o i video che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non dovranno essere inviate d'ufficio al domicilio dell'interessato, unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto.

La visione della documentazione video-fotografica dovrà essere resa disponibile a richiesta dell'interessato, in considerazione del legittimo interesse di verificare la legittimità della violazione contestata; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili altre persone presenti al momento della violazione contestata.

## **Art 12 - Misure di sicurezza**

I dati raccolti mediante le fototrappole dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare ed al designato del trattamento di verificare l'attività espletata da parte degli autorizzati che accedano alle immagini o controllano i sistemi di ripresa.

Le telecamere fototrappole saranno protette da un involucro di protezione in metallo chiuso da lucchetto e saranno posizionate in luoghi di difficile accesso, in modo da evitare la consultazione non autorizzata da parte di estranei.

Le immagini fotografiche o video riprese dalle fototrappole saranno trasferite su di un portale informatico in dotazione degli uffici comunali; Il trasferimento di dati dalla fototrappola al portale informatico avverrà manualmente senza collegamenti con altri sistemi o con altre reti pubbliche di telecomunicazioni, né attraverso l'accesso di altre periferiche e sarà effettuato dagli incaricati dotati di credenziali di accesso (nome utente e password) le quali verranno modificate con frequenza trimestrale

Qualora fossero rilevate immagini connesse a fatti costituenti ipotesi di reato, il designato, procederà a segnalare il fatto alle autorità competenti a norma del codice di procedura penale.

In tali casi, eccezionalmente, su espressa autorizzazione del designato, si potrà procedere a ravvicinare ed ingrandire le immagini per l'analisi delle registrazioni, alla copia delle stesse su supporti magnetici e alla loro conservazione per un tempo superiore a quello generalmente consentito, sempre nel rispetto del principio della non eccedenza rispetto allo scopo perseguito.

Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria potranno acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.

Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini, se non in ottemperanza a quanto prescritto dagli articoli 11 e 13.

Allo scadere del termine del periodo di conservazione delle immagini, così come previsto al precedente articolo si dovrà provvedere all'integrale cancellazione, anche in forma automatica delle stesse, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

### **Art 13 Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento, del responsabile della protezione dei dati, oltre che, sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

- c) di ottenere, a cura del designato del trattamento, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, procedendo, ove tecnicamente possibile, alla cancellazione dei dati di altre persone presenti nell'immagine richiesta; una nuova richiesta non può essere inoltrata da uno stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni da una precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
  2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al designato anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Non è in concreto esercitabile, in riferimento alle immagini registrate, il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca

dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo .

#### **Art. 14 – Tutela**

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140 e seguenti del D.Lgs. n. 196/03, così come modificato dal D.lgs 10 Agosto 2018 n°101..

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

#### **Art 15– Rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa indicata all'art 1 del presente regolamento e ad ogni altro atto disciplinante la materia.

#### **Art 16– Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia del presente regolamento, a cura del Segretario Comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;

L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

#### **Art. 17 – Rinvio dinamico**

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art.18 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione ed abroga qualsiasi altra disposizione normativa comunale adottata in contrasto con esso.

ALLEGATI



P.S.

Sostituire: D.Lgs 196/2003 con Regolamento Europeo 679/2016

Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".

